



## PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

### AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA CANDIDARE NEL PROGETTO  
PILOTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER IL  
RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI  
(Decreto Direttoriale 30 luglio 2021)

Il presente Avviso Pubblico definisce le modalità e i termini di presentazione di iniziative infrastrutturali pubbliche e imprenditoriali private che costituiranno il Progetto Pilota del Patto Territoriale della Provincia di Lecce da candidare in attuazione delle disposizioni di cui al decreto MISE del 30 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25/01/2021) e del decreto MISE del 30 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28/09/2021).

### Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) *“Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”*: la Carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto al soggetto beneficiario, contenente l’elenco delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE;
- b) *“CDP”*: Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- c) *“commercializzazione di prodotti agricoli”*: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;
- d) *“Commissione di valutazione”*: la Commissione nominata con provvedimento del Soggetto Responsabile;
- e) *“Decreto 30 novembre 2020”*: il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.19 del 25 gennaio 2021;
- f) *“Enti locali”*: i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- g) *“impresa unica”*: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis;
- h) *“innovazione dell’organizzazione”*: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di

Provincia di Lecce

Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce



un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

- i) *“innovazione di processo”*: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente;
- j) *“interventi”*: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
- k) *“Ministero”*: il Ministero dello Sviluppo Economico;
- l) *“Patti territoriali” o “Patto territoriale”*: lo strumento agevolativo di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- m) *“PMI”*: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante *“Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”*, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER e del Regolamento FIBER;
- n) *“produzione agricola primaria”*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- o) *“progetto pilota” o “progetti pilota”*: l'insieme di interventi pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da Enti locali e PMI;
- p) *“Registro nazionale aiuti”*: la banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- q) *“Registro SIAN”*: la sezione applicativa del Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- r) *“Registro SIPA”*: la sezione applicativa del Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN, dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *«de minimis»* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;



- s) *“Regolamento ABER”*: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- t) *“Regolamento de minimis”*: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 6 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *«de minimis»*;
- u) *“Regolamento FIBER”*: il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- v) *“Regolamento GBER”*: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- w) *“risultato operativo”*: il risultato operativo così come definito all’articolo 2, punto 39 del Regolamento GBER;
- x) *“servizi innovativi”*: servizio nuovo o sensibilmente migliorato rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato, basato sull’utilizzo di tecnologie digitali;
- y) *“soggetti/o beneficiari/io”*: Enti locali e PMI titolari degli interventi che costituiscono il progetto pilota;
- z) *“soggetti/o responsabili/e”*: i soggetti responsabili di Patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
- aa) *“TFUE”*: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- bb) *“trasformazione di prodotti agricoli”*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- cc) *“unità produttiva”*: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

## **Art. 2**

### **(Finalità)**



In attuazione delle disposizioni di cui al decreto MISE del 30 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28/09/2021, il presente Avviso Pubblico definisce le modalità e i termini di presentazione di iniziative imprenditoriali private e infrastrutturali pubbliche che costituiranno il Progetto Pilota del Patto Territoriale della Provincia di Lecce.

Il Progetto Pilota è finalizzato a favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive della Provincia di Lecce, quale Soggetto Responsabile.

Il Progetto Pilota, attraverso il sostegno di interventi infrastrutturali promossi dagli Enti locali territoriali e di interventi imprenditoriali privati, mira alla **valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile**, alla **competitività del sistema produttivo**, in relazione alle **potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata**, nonché alla creazione di nuove opportunità di lavoro.

L'idea forza, condivisa dal *partenariato* di progetto, è lo sviluppo di una economia basata sulla *filiere breve* di prodotti e servizi, centrata sulle *vocazioni locali* e sull'*identità territoriale* legata ad una *peculiarità storico-rurale e geografica*. Il territorio salentino si caratterizza per un ambiente dominato da secoli di agricoltura, attenta ai *valori della natura e del paesaggio*, e con un tessuto imprenditoriale agricolo, artigianale ed industriale prevalentemente composto da PMI.

Il Progetto Pilota che la Provincia di Lecce intende candidare avrà come priorità strategica di favorire la vitalità economica di attrattori naturali, culturali, turistici ed economici (es. torri costiere, parchi ed aree protette, aree mercatali e fieristiche, zone artigianali e/o industriali comunali, siti di archeologia industriale, ecc...) dei Comuni salentini mediante il loro recupero e la valorizzazione.

Gli interventi imprenditoriali privati da candidare secondo quanto previsto dal presente Avviso Pubblico devono essere coerenti con gli obiettivi dei progetti infrastrutturali presentati dagli Enti locali territoriali, che saranno resi noti secondo le modalità stabilite nel medesimo Avviso.

Inoltre, le imprese private dovranno garantire l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e presenti all'interno del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

Il soggetto proponente il progetto Pilota, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, è la Provincia di Lecce quale Soggetto Responsabile del Patto Territoriale.

### **Art. 3** **(Obiettivi)**

L'obiettivo è di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso:

1. la crescita delle imprese esistenti;
2. la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali;
3. il recupero e la valorizzazione di beni infrastrutturali pubblici volti a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori, oltre che ad ammodernare e sviluppare la base imprenditoriale.

### **Art. 4** **(Soggetti beneficiari)**

Provincia di Lecce  
Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce



1. I *soggetti beneficiari* sono i soggetti titolari degli interventi infrastrutturali pubblici e degli interventi imprenditoriali privati;
2. Possono presentare domanda di agevolazione **per la realizzazione degli INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PUBBLICI:**
  - Enti locali della provincia di Lecce;
3. Possono presentare domanda di agevolazione **per la realizzazione degli INTERVENTI IMPRENDITORIALI PRIVATI** le *PMI* che, alla data di presentazione della stessa domanda:
  - a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
  - b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - c) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
  - d) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  - e) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
  - g) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del *Regolamento GBER*, all'articolo 2, punto 14 del *Regolamento ABER* e all'articolo 3, punto 5 del *Regolamento FIBER*;
  - h) nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento GBER*, non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso lo stabilimento oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni e si impegnano a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto della domanda di agevolazione.

#### **Art. 5**

#### **(Tematiche ammissibili del progetto Pilota)**

Provincia di Lecce

*Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce*



Sono ammissibili gli interventi progettuali imprenditoriali e/o pubblici tra loro coerenti e relativi alle seguenti tematiche:

- a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
- b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.

#### **Art. 6**

##### **(Requisiti di ammissibilità dei progetti)**

Le proposte progettuali presentate devono avere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere realizzate nell'area di riferimento del *Patto territoriale*, ovvero in uno dei Comuni della provincia di Lecce;
- b) prevedere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari almeno al **“progetto di fattibilità tecnica ed economica”**, così come definito dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente;
- c) essere ultimati entro un tempo massimo di 60 (sessanta) mesi per quanto riguarda gli interventi pubblici ed entro 48 (quarantotto) mesi per gli interventi imprenditoriali, dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende, per quanto riguarda gli interventi pubblici, la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori.

#### **Art. 7**

##### **(Modalità di presentazione)**

Provincia di Lecce

*Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce*



Ai sensi dell'art 6 comma 4 del Decreto Direttoriale 30 luglio 2021, gli interventi da inserire nel *Progetto Pilota* devono essere redatti e presentati:

- secondo quanto stabilito negli articoli 11-13-14-15-16-17-18 del presente Avviso Pubblico, per gli interventi imprenditoriali privati;
- secondo quanto stabilito negli articoli 12 e 19 del presente Avviso Pubblico, per gli interventi infrastrutturali pubblici.

#### **Art. 8**

##### **(Preselezione degli interventi da parte della Provincia di Lecce in qualità di Soggetto Responsabile)**

1. Gli interventi imprenditoriali privati e/o infrastrutturali pubblici che costituiranno il Progetto Pilota saranno selezionati dalla Provincia di Lecce, quale Soggetto Responsabile, sulla base delle procedure e delle modalità stabilite dal presente Avviso Pubblico.

#### **Art. 9**

##### **(Procedura di accesso e modalità e termini di presentazione delle domande)**

1. L'ammissione dell'intervento infrastrutturale pubblico e imprenditoriale privato nel Progetto Pilota con il quale la Provincia di Lecce – Soggetto Responsabile del Patto Territoriale, parteciperà alla procedura decretata dal MISE, avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria;
2. Le domande di assegnazione dei contributi (sia per gli interventi infrastrutturali che per gli interventi imprenditoriali) dovranno pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: **patto@cert.provincia.le.it** entro e non oltre il **17/01/2022**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande;
3. La domanda di assegnazione dei contributi, redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1A** (progetti Enti locali) o **allegato 1B** (progetti PMI) di cui al presente Avviso Pubblico, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetta alle sanzioni dallo stesso Decreto previste. La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente;
4. Gli Enti locali che intendono presentare domanda di assegnazione dei contributi per interventi infrastrutturali pubblici, entro i termini di cui al precedente comma 2, devono trasmettere alla Provincia di Lecce, esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: **patto@cert.provincia.le.it** entro e non oltre il **27/12/2021**, una **scheda** redatta secondo l'**allegato 3A – Scheda preliminare Enti locali** al presente Avviso pubblico, nella quale descrivono la tipologia di intervento infrastrutturale che intendono candidare. Le proposte pervenute saranno pubblicate sul portale internet della Provincia di Lecce [www.provincia.le.it](http://www.provincia.le.it). Si precisa che l'idea progettuale presentata nella predetta scheda (allegato 3A) dovrà essere la





stessa da candidare alla scadenza del **17 gennaio 2022**, pena l'inammissibilità della proposta progettuale;

5. Ai fini della candidatura (scadenza 17 gennaio 2022) il soggetto proponente (Ente locale o PMI) dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

#### **ENTI LOCALI**

- a) Domanda di finanziamento redatta secondo l'**allegato 1A** unitamente a:
- Scheda intervento Enti locali (**Allegato 2A**);
  - Informativa al trattamento dei dati personali (**Allegato 4A**);
  - Documentazione tecnica attestante il livello di progettazione pari almeno al “**progetto di fattibilità tecnica ed economica**”, così come definito dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - Provvedimento di approvazione del progetto da parte dell'organo competente dell'Ente locale e, in caso di progetto sovracomunale, dell'Ente capofila;
  - In caso di progetto sovracomunale, lettera d'impegno, sottoscritta dai rappresentanti legali degli Enti locali, a stipulare Convenzione ex art. 30 del TUEL, entro 60 giorni dalla concessione del contributo. Nella lettera citata deve essere designato l'Ente locale capofila del progetto e beneficiario unico del finanziamento;
  - Analisi costi benefici sulla fattibilità economico-finanziaria dell'intervento;
  - Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell'intervento;
  - Documentazione probante eventuali partnership qualificate indicate nel progetto;
- Si precisa che gli allegati 1A e 2A dovranno essere trasmessi con le stesse modalità di cui sopra, anche in formato editabile.

#### **PMI**

- b) Domanda di finanziamento redatta secondo l'**allegato 1B** unitamente a:
- Scheda intervento PMI (**Allegato 2B**);
  - Dichiarazione “de minimis” (**Allegato 3B**);
  - Dichiarazione per determinazione della dimensione aziendale (**Allegato 4B**);
  - Dichiarazione di impegno per la costituzione di reti di impresa (**Allegato 5B**);
  - Informativa al trattamento dei dati personali (**Allegato 6B**);
  - Documentazione tecnica attestante il livello di progettazione finalizzato a illustrare i contenuti tecnici della proposta;
  - Analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dell'intervento;
  - Previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell'intervento;
  - Documentazione probante eventuali partnership qualificate indicate nel progetto;
- Si precisa che gli allegati 1B e 2B dovranno essere trasmessi con le stesse modalità di cui sopra, anche in formato editabile.

6. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda;

Provincia di Lecce

*Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce*





7. Come data di presentazione delle domande è assunta la data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna delle stesse nella casella di posta elettronica certificata. La responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici rimane in capo al soggetto proponente.

#### **Art. 10**

##### **(Istruttoria delle domande e interventi ammessi al Progetto Pilota)**

- 1) L'istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi è effettuata dal *Soggetto Responsabile* con riferimento alla completezza e alla regolarità della domanda, alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso Pubblico;
- 2) La positiva conclusione delle verifiche di cui al comma 1 è condizione indispensabile per proseguire con la valutazione tecnica da parte della *Commissione di valutazione*;
- 3) Al termine delle attività istruttorie, la *Commissione di valutazione* redige una graduatoria sulla base dei criteri del presente Avviso Pubblico;
- 4) Il Soggetto Responsabile – Provincia di Lecce approva la graduatoria predisposta dalla *Commissione di valutazione*. Sulla base delle proposte pervenute predisporrà il **Progetto Pilota** da candidare a finanziamento entro i termini e le modalità previste dal Decreto Direttoriale 30 luglio 2021;
- 5) I contributi saranno erogati ai soggetti pubblici e/o privati che hanno candidato interventi di cui al presente Avviso Pubblico, subordinatamente all'approvazione del medesimo Progetto Pilota presentato dalla Provincia di Lecce in qualità di Soggetto Responsabile, e secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale 30 luglio 2021;
- 6) Il presente Avviso Pubblico non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso i soggetti beneficiari individuati dalla presente procedura, in quanto subordinato alla partecipazione alle procedure di selezione indette e gestite dal Ministero ed all'eventuale assegnazione delle risorse;

#### **Art. 11**

##### **(Interventi imprenditoriali ammissibili)**

Sono ammissibili gli interventi imprenditoriali che prevedono la realizzazione dei seguenti progetti:

- a) progetti di **investimento**, secondo le disposizioni del successivo articolo 13;
- b) progetti di **avviamento**, secondo le disposizioni del successivo articolo 14;
- c) progetti di **innovazione**, secondo le disposizioni del successivo articolo 15;
- d) progetti di investimento nel settore della **produzione agricola primaria**, secondo le disposizioni del successivo articolo 16;
- e) progetti di investimento nel settore della **trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli**, secondo le disposizioni del successivo articolo 17;
- f) progetti di investimento nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**, secondo le disposizioni del successivo articolo 18;

#### **Art. 12**

Provincia di Lecce

*Soggetto Responsabile Patto Territoriale della provincia di Lecce*



### (Interventi infrastrutturali pubblici ammissibili)

1. Sono agevolabili i progetti che prevedono la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture pubbliche ubicate nel territorio del *Patto territoriale*. Le infrastrutture pubbliche ammissibili devono essere coerenti e connesse con le finalità e gli obiettivi del presente Avviso;
2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al punto 1 devono:
  - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nell'area di intervento del Patto Territoriale;
  - b) essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in tema di appalti pubblici;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - d) avere una durata non superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49;
3. Sono ammissibili i costi degli investimenti materiali e immateriali, sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
4. Per la realizzazione del progetto infrastrutturale è assegnato un contributo nella **misura massima del 100 (cento) per cento dei costi ammissibili**. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a condizione che rappresenti un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto;
5. Qualora sussistano gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del *TFUE*, ferme restando le ulteriori condizioni previste ai commi 2 e 3 del presente articolo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto al Capo 1 del *Regolamento GBER* e all'articolo 56 del medesimo regolamento, per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. L'importo dell'agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, non può in questo caso superare la differenza tra i costi ammessi e il *risultato operativo* dell'investimento. Il *risultato operativo*, del quale il proponente deve fornire gli elementi di calcolo all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, viene dedotto dai costi ammissibili ex ante ovvero, qualora non sia determinabile ex ante, mediante un meccanismo di recupero;
6. Con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 5:
  - a) le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria e il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura è assegnata in maniera aperta,



trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti;

- b) le stesse possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del *Regolamento GBER*;

### **Art. 13** **(Progetti di investimento)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo Regolamento, i progetti di investimento che prevedono:
  - a) la realizzazione di una nuova unità produttiva;
  - b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
2. Ai fini dell'ammissibilità i progetti di cui al comma 1 devono:
  - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3;
  - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata in uno dei Comuni della provincia di Lecce;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
  - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  - e) non essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria;
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:
  - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
  - b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
  - c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.



4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
  - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione dell'intervento;
  - b) essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  - c) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figureranno nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e manterranno la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
  - d) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
  - e) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
  - f) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
5. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nell'area interessata per il pertinente periodo minimo.

Gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2021 devono, in ogni caso, essere conformi alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale applicabile alla data di concessione dell'aiuto, fermo restando che l'importo dell'aiuto indicato nella domanda da parte del beneficiario non può essere modificato retroattivamente, dopo l'inizio dei lavori del progetto, per giustificare un'intensità di aiuto più elevata;
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

#### **Art. 14** **(Progetti di avviamento)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. Tali progetti devono:
  - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER, non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;



- b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata in uno dei Comuni della provincia di Lecce;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
  - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale della Provincia di Lecce. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  - e) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria;
2. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
  - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di avviamento;
  - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi stabiliti dal medesimo articolo;
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

### **Art. 15** **(Progetti di innovazione)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo I del Regolamento GBER e all'articolo 29 del medesimo regolamento, i progetti che prevedano un'innovazione di processo e/o un'innovazione dell'organizzazione. Tali progetti devono:
- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3;
  - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;



- d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  - e) non essere inerenti al settore della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
- a) le spese di personale;
  - b) i costi relativi a strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, nel limite delle quote di ammortamento ordinario;
  - c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
  - d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 2 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
  - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto innovazione;
  - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 29 del Regolamento GBER e assumono la forma del contributo alla spesa per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili.;
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

## **Art. 16**

### **(Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:
- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
  - b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
  - c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;



- d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
  - e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati;
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
- a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, attivi nel settore della produzione agricola primaria;
  - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
  - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  - e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto;
3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione;
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
  - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
  - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.





6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata nelle aree definite all'articolo 14, comma 12, lettera c) del Regolamento ABER;
7. Le intensità di aiuto di cui al comma 6 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'articolo 14 del Regolamento ABER;
8. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
  - a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
  - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER;

#### **Art. 17**

#### **(Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
  - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, attivi nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;
  - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento del progetto pilota;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
  - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
  - e) essere conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto;



3. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione;
4. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
  - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto;
  - b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
  - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
5. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 per cento dei costi ammissibili in caso di unità produttiva localizzata nelle aree definite all'articolo 17, comma 9, lettera c) del Regolamento ABER;
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
  - a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
  - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER;

## **Art. 18**

### **(Progetti di investimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura)**

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento FIBER, i progetti di investimento che perseguono gli obiettivi e che rientrano nel campo di applicazione dei seguenti articoli del medesimo regolamento:
  - a) articolo 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e le condizioni di cui agli atti delegati adottati sulla base dell'articolo 41, paragrafo 10, di detto regolamento;
  - b) articolo 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 508/2014;



- c) articolo 31 “Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”, purché soddisfino le condizioni di cui agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;
  - d) articolo 41 “Aiuti alle misure di commercializzazione”, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) n. 508/2014;
  - e) articolo 42 “Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014;
2. I progetti di cui al comma 1 devono:
- a) essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, attivi nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
  - b) essere realizzati nell’area di intervento del progetto pilota;
  - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
  - d) avere una durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
3. Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione;
4. Ai fini dell’ammissibilità i costi di cui al comma 3 devono:
- a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione del progetto;
  - b) in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;
  - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del Regolamento FIBER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 50 (cinquanta) per cento dei costi ammissibili;
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dall’articolo 8 del Regolamento FIBER;

#### **Art. 19**

#### **(Ammontare massimo del contributo erogabile ed intensità di aiuto)**

1. Il Decreto del MISE del 30.07.2021 stabilisce che l’ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni *progetto pilota* è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi



delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, i quali possono destinare alla copertura delle predette spese una quota non superiore al 5 (cinque) per cento;

2. Le risorse che il Soggetto Responsabile intende utilizzare per la realizzazione degli interventi progettuali del presente Avviso pubblico ammontano ad Euro 9.500.000,00, così ripartite:
  - **8.000.000,00** agli interventi presentati dagli Enti locali;
  - **1.500.000,00** agli interventi presentati dagli operatori privati (PMI);

In caso di non utilizzo o di parziale utilizzo della somma destinata agli interventi infrastrutturali, la stessa verrà utilizzata per finanziare le iniziative imprenditoriali e viceversa;

3. Per ogni intervento progettuale infrastrutturale l'ammontare massimo del contributo assegnabile presentato dagli Enti locali di cui all'art. 12 è fissato in:
  - euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) se l'intervento è presentato dalla Provincia di Lecce;
  - euro 400.000,00 (quattrocentomila,00) se l'intervento è presentato da Unione dei Comuni;
  - euro 300.000,00 (trecentomila,00) se l'intervento è presentato dal singolo Comune;

L'investimento minimo è fissato in:

- euro 300.000,00 (trecentomila,00) se l'intervento è presentato dalla Provincia di Lecce;
  - euro 250.000,00 (duecentocinquantomila,00) se l'intervento è presentato da Unione dei Comuni;
  - euro 150.000,00 (centocinquantomila,00) se l'intervento è presentato da singolo Comune;
4. L'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni intervento progettuale imprenditoriale presentato dagli operatori privati è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila,00). L'investimento complessivo ammissibile minimo per ogni intervento progettuale imprenditoriale presentato dagli operatori privati è fissato in euro 30.000,00 (trentamila,00);
  5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse:
    - agli operatori privati (PMI) nella misura di quanto previsto negli articoli 13-14-15-16-17-18 del presente Avviso pubblico.In alternativa alle intensità di aiuto di cui innanzi, previste per ogni tipologia di investimento, il soggetto impresa può optare per il **regime «de minimis»**, con un contributo massimo del **70% dell'investimento**, comunque nei limiti del *Regolamento de minimis* e nel rispetto dei massimali previsti per settore di intervento;
    - Agli Enti locali con copertura fino al 100% dell'investimento e nei limiti delle soglie fissate al precedente articolo 12;

## **Art. 20**

### **(Criteri di valutazione delle proposte progettuali)**

I criteri di selezione che verranno utilizzati per la stesura delle due distinte graduatorie, sono di seguito indicati:



## ENTI LOCALI

	Criteri per la selezione dei progetti infrastrutturali	Indicatori		Punteggio attribuibile per il criterio	Punteggio massimo attribuibile per il criterio
1	Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto		20 punti	20 punti
2	Novità/innovatività del progetto anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi	Qualità dei livelli di servizi/prodotti innovativi sviluppati a favore delle imprese		5 punti	10 punti
		Quantità dei livelli di servizi/prodotti innovativi sviluppati a favore delle imprese		1 punto per ogni servizio/prodotto innovativo fino ad un massimo di 5 punti	
3	Riuso di spazi/luoghi/attrattori a fini culturali, turistici o produttivi	Intervento che prevede il riuso di spazi/luoghi/attrattori a fini culturali, turistici o produttivi		10 punti	10 punti
4	Livello di sostenibilità ambientale	Descrizione delle misure di contenimento delle pressioni ambientali ( <i>risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione emissioni in atmosfera, riduzione produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo fonti energia rinnovabili, riduzione del consumo di suolo, altro</i> )		2 punti per ogni misura di contenimento fino ad un massimo di 10 punti	10 punti
5	Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche o private, di soggetti nazionali o internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto	Valenza dei soggetti nazionali o internazionali, pubblici o privati, che hanno manifestato (come da documentazione probante allegata) interesse a collaborare nello sviluppo e/o nella realizzazione del Progetto		5 punti	10 punti
		Natura dell'intervento (cofinanziamento o altro apporto) da parte del partner nella realizzazione del Progetto		5 punti	
6	Maturità della proposta progettuale	Livello della progettazione presentata	Fattibilità tecnico economica	5 punti	15 punti
			Definitivo	10 punti	
			Esecutivo	15 punti	
7	Impatto della proposta presentata	Intervento progettuale che interessa un solo comune		5 punti	15 punti
		Intervento progettuale che interessa più comuni		10 punti	



		Intervento progettuale che interessa l'intero territorio della provincia di Lecce	15 punti	
8	Coerenza dell'intervento proposto con le vocazioni di crescita dell'area teritoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali	Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area territoriale previste da <b>piani di sviluppo regionali e/o locali</b>	3 punti	10 punti
		Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area territoriale previste da <b>piani di sviluppo nazionali</b>	6 punti	
		Coerenza dell'intervento con le vocazioni di crescita dell'area territoriale previste da <b>piani di sviluppo comunitari</b>	10 punti	
				Punteggio massimo 100 punti

## PMI

	<b>Criteri per la selezione dei progetti imprenditoriali</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Punteggio attribuibile per il criterio</b>	<b>Punteggio massimo attribuibile per il criterio</b>
1	Qualità del progetto rispetto agli obiettivi attesi	Qualità (completezza, chiarezza, ecc.) del progetto	22 punti	25 punti
		Impegno a costituire reti d'impresa	3 punti	
2	Capacità del progetto di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali	Ricadute occupazionali in termini di nuove U.L.A. create	1 punto per ogni nuova U.L.A. fino ad un massimo di 5 punti	5 punti
3	Livello di sostenibilità ambientale	Descrizione delle misure di contenimento delle pressioni ambientali ( <i>risparmio idrico, risparmio energetico, riduzione emissioni in atmosfera, riduzione produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo fonti energia rinnovabili, riduzione del consumo di suolo, altro</i> )	2 punti per ogni misura di contenimento fino ad un massimo di 10 punti	10 punti
4	Coerenza con gli interventi infrastrutturali pubblici	Coerenza con uno solo degli interventi infrastrutturali pubblici candidati	5 punti	10 punti



		Coerenza con più interventi infrastrutturali pubblici candidati		10 punti	
5	Novità/innovatività del progetto anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento	Qualità dei livelli di servizi/prodotti innovativi sviluppati a favore delle imprese		10 punti	20 punti
		Quantità dei livelli di servizi/prodotti innovativi sviluppati a favore delle imprese		2 punti per ogni servizio/prodotto innovativo fino ad un massimo di 10 punti	
6	Coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche o private, di soggetti nazionali o internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto	Valenza dei soggetti nazionali o internazionali, pubblici o privati, che hanno manifestato (come da documentazione probante allegata) interesse a collaborare nello sviluppo e/o nella realizzazione del Progetto		5 punti	10 punti
		Natura dell'intervento (cofinanziamento o altro apporto) da parte del partner nella realizzazione del Progetto		5 punti	
7	Maturità della proposta progettuale	Livello della progettazione presentata, attestato da un tecnico abilitato iscritto all'albo ed esterno alla compagine societario	Fattibilità tecnico economica	3 punti	10 punti
			Definitivo	6 punti	
			Esecutivo	10 punti	
8	Composizione soggetto proponente	Impresa individuale costituita da uomini under 35 o donne di ogni età oppure società composta per almeno il 50% da giovani di età inferiore a 35 anni e/o da donne di ogni età	Si	10 punti	10 punti
			No	0 punti	
					Punteggio massimo 100 punti

## Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio





La Commissione, per i soli punteggi non assegnabili automaticamente, farà ricorso al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente, pertanto si attribuirà a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

Eccellente	1,00
Ottimo	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Più che sufficiente	0,60
Sufficiente	0,50
Quasi sufficiente	0,40
Scarso	0,30
Insufficiente	0,20
Gravemente insufficiente	0,10

Gli interventi ritenuti ammissibili e valutati attribuendo i criteri di cui sopra formeranno due distinte graduatorie una per gli Enti locali e l'altra per le PMI.

L'elenco degli interventi ammessi sarà allegato al Progetto pilota, di cui al presente Avviso, secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza della dotazione finanziaria destinata agli Enti locali e alle PMI.

Il punteggio massimo per ogni progetto ammesso in graduatoria è pari a 100.

A parità di punteggio sarà prioritario il Progetto che acquisisce il maggiore punteggio relativo al criterio della griglia di valutazione di cui sopra

- per gli Enti locali: punto 1, poi 2, poi 4, poi 5, poi ordine cronologico di arrivo della domanda;
- per le PMI: punto 1, poi 8, poi 4, poi 5, poi ordine cronologico di arrivo della domanda.

Il Responsabile del procedimento, a seguito degli esiti istruttori, approva con proprio provvedimento l'elenco dei progetti che saranno allegati al Progetto pilota, che consta dei seguenti documenti:

- l'elenco dei potenziali beneficiari (progetti idonei e finanziabili fino a concorrenza della disponibilità dei fondi) in ordine di punteggio, indicando per ciascuno la spesa ammessa e il contributo concedibile;
- l'elenco definitivo delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse;
- l'elenco definitivo delle domande dichiarate escluse.

L'atto verrà pubblicato sul sito del Soggetto responsabile del Patto Territoriale della provincia di Lecce e varrà quale notifica per i soggetti interessati.



## **Art. 21** **(Protezione dei dati personali)**

I dati personali dei quali Il Soggetto Responsabile – Provincia di Lecce entrerà in possesso a seguito del presente Avviso Pubblico verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento (UE) 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Soggetto Responsabile – Provincia di Lecce nella persona del Presidente, con sede legale in via Umberto I, 13 73100 Lecce, pec: [presidente@cert.provincia.le.it](mailto:presidente@cert.provincia.le.it).

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso, si rimanda al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 Luglio 2021, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto 30 Novembre 2020.

## **Art. 22** **(Riferimenti Soggetto Responsabile)**

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 è il Dirigente del Servizio Politiche Europee e Servizi Sociali della Provincia di Lecce, dott. Carmelo Calamia, con sede in Via Umberto I n. 13, 73100 Lecce.<sup>1</sup>

Per richieste di informazioni relative al presente invito è disponibile la casella di posta elettronica: [patto@provincia.le.it](mailto:patto@provincia.le.it). Si prega di utilizzare esclusivamente tale casella per tutti i tipi di richieste di informazioni; si suggerisce, inoltre, di inserire i propri riferimenti per un eventuale contatto telefonico.

Copia integrale dell'invito e dei relativi allegati sono pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia: <https://www.provincia.le.it>.

Lecce, 17 dicembre 2021

IL DIRIGENTE  
Dott. Carmelo Calamia)